

Indice

<i>Decreto Semplificazioni fiscali:</i>	
<i>Dichiarazione 730 precompilata</i>	Pag. 2
<i>Recupero dei rimborsi ai dipendenti o delle ritenute solo con F24</i>	Pag.3
<i>Omaggi e spese di rappresentanza</i>	Pag.4
<i>Spese di vitto e alloggio dei professionisti</i>	Pag.4
<i>Detrazioni IVA forfettaria per le sponsorizzazioni</i>	Pag.4
<i>Comunicazione all' Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere d'intento</i>	Pag.5
<i>Comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi black list</i>	Pag.5
<i>Elenchi Intrastat servizi</i>	Pag.6
<i>Sanzioni modd. Intra dati statistici</i>	Pag.6
<i>Vies</i>	Pag.6
<i>Solidarietà fiscale negli appalti</i>	Pag.7
<i>Cancellazione delle società</i>	Pag.7
<i>Responsabilità dei liquidatori e dei soci dei soggetti Ires</i>	Pag.8
<i>Società di comodo per perdita sistematica</i>	Pag.8
<i>Addizionali comunali e regionali all'IRPEF</i>	Pag.9
<i>Comunicazione delle opzioni</i>	Pag.9
<i>Ritenute d'acconto degli agenti</i>	Pag.10
<i>Definizione di abitazione di lusso ai fini IVA e registro</i>	Pag.10
<i>Attestato Prestazione Energetica (APE)</i>	Pag.10
<i>Dichiarazione di Successione</i>	Pag.11
<i>Rimborsi IVA</i>	Pag.11
<i>Rimborso crediti d'imposta e interessi in conto fiscale</i>	Pag.12
<i>IVA nelle ristrutturazioni dei debiti o nei piani di rientro</i>	Pag.13
<i>Operazioni straordinarie per le società di persone</i>	Pag.13
<i>Comunicazione dei lavori a cavallo d'anno per la detrazione del 55 % - 65 %</i>	Pag.13

Premessa

In attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella Legge 11.3.2014 n. 23, con il D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, che entra in vigore il 13.12.2014, sono state previste numerose semplificazioni di adempimenti tributari. Di seguito, in breve, le principali novità previste dal c.d. "Decreto Semplificazioni":

Dichiarazione 730 precompilata

Artt. 1 – 7

In via sperimentale dal 2015, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato a beneficio dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato. Per la predisposizione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d’imposta.

A partire dal 2015 verrà messa a disposizione entro il 15 aprile la dichiarazione che il contribuente potrà accettare o modificare.

Resta ferma la possibilità da parte del contribuente di presentare la dichiarazione “compilata” con le ordinarie modalità.

Al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, è anticipata:

- al **28 febbraio** di ogni anno la trasmissione all’Agenzia delle Entrate da parte di banche, assicurazioni, enti previdenziali, ecc. dei dati relativi ai seguenti oneri deducibili / detraibili riferiti all’anno precedente:
 - interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
 - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- al **7 marzo** di ogni anno la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del “nuovo” mod. CU (ex modello CUD) da parte dei sostituti d’imposta.

Viene inoltre unificata al **7 luglio** di ogni anno:

- la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato;
- la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del mod. 730 da parte dei sostituti d’imposta / CAF / professionisti abilitati ovvero direttamente dal contribuente.

Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente online tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- conferendo apposita delega al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato;
- direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

È previsto che, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l’Agenzia acquisirà dal “Sistema tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni sanitarie rese da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, medici / odontoiatri.

Il contribuente, dopo aver “ricevuto” il modello precompilato, **potrà**:

1. **accettare (senza modifiche) la dichiarazione;** se presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta è prevista l'esclusione dai controlli formali relativamente agli oneri indicati nel mod. 730 precompilato forniti dai soggetti terzi, salvo che per la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni (sono esclusi anche i controlli preventivi in caso di rimborso superiore a € 4.000). Qualora la dichiarazione (precompilata) sia presentata tramite un CAF / professionista abilitato, i controlli formali e preventivi, effettuati nei confronti di quest'ultimi, non vengono meno;
2. **presentare la dichiarazione precompilata con modifiche / integrazioni.** In tale situazione, in caso di:
 - presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d'imposta, la dichiarazione rimane sottoposta al controllo formale in capo al contribuente;
 - presentazione tramite un CAF / professionista abilitato, il controllo formale è effettuato nei confronti di questi ultimi, salvo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni / deduzioni / agevolazioni;
3. **rifiutare la dichiarazione.** In tale ipotesi il contribuente potrà rivolgersi al sostituto d'imposta o ad un CAF / professionista abilitato per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata con le ordinarie modalità.

Se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione (30%) e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente. Resta, comunque, la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa e in tale ipotesi la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione; sanzione che può essere ravveduta con la riduzione a 1/8.

Con riferimento ai soggetti che appongono il visto di conformità ex DM n. 164/99 è confermato l'aumento del massimale minimo della prescritta polizza assicurativa (non inferiore a € 3 milioni).

Recupero dei rimborsi ai dipendenti o delle ritenute solo con F24

Art. 15

A decorrere dall'1.1.2015, è previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione tramite mod. F24:

- le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione dei modd. 730;
- le ritenute / imposte sostitutive versate in eccedenza.

Rispetto allo schema del Decreto è stata eliminata la previsione del riconoscimento dei compensi per l'assistenza fiscale sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione.

Omaggi e spese di rappresentanza

Art. 30

È confermata l'introduzione della **possibilità di detrarre l'IVA** ex art. 19- bis1, comma 1, lett. h), DPR n. 633/72, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute **per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 in luogo degli attuali € 25,82.**

Contestualmente è stato previsto l'aumento a € 50,00 in luogo degli attuali € 25,82 per la rilevanza ai fini IVA delle:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione /commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, ex art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72;
- prestazioni di servizi gratuite ex art. 3, comma 3, DPR n. 633/72.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Art. 10

E' confermata la modifica dell'art. 54 del TUIR ad opera dell'art. 10 del decreto in esame in base al quale, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.

Pertanto, a partire dal periodo in corso al 31.12.2015, i professionisti:

- ✓ non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente;
- ✓ non potranno considerare l'ammontare di dette spese quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Detrazioni IVA forfettaria per le sponsorizzazioni

Art. 29

Con la modifica dell'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, è confermata l'applicazione della detrazione in misura del 50% (in luogo dell'attuale 10%) alle prestazioni di sponsorizzazione per:

- ✓ le imprese spettacolistiche;
- ✓ le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le proloco;
- ✓ le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro;
- ✓ le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e di danza popolare, legalmente costituite e senza fine di lucro.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere d'intento

Art. 20

Il Decreto in esame, modificando l'art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 746/83, **trasferisce in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento, fino ad ora a carico del fornitore.**

L'esportatore abituale, in particolare, dovrà consegnare al proprio fornitore ovvero in Dogana la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate.

Per il cedente / prestatore è previsto l'obbligo di riepilogare nella Dichiarazione IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

In caso di cessione / prestazione effettuata prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e aver "riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate", al cedente / prestatore è applicabile, la sanzione prevista per le operazioni "in mancanza della dichiarazione d'intento" di cui al comma 3 del citato art. 7 (dal 100% al 200% dell'imposta).

Le nuove regole sono applicabili alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza IVA da effettuare a decorrere dall'1.1.2015. L'Agenzia delle Entrate entro il 12.3.2015 con apposito Provvedimento dovrà fissare le modalità applicative delle disposizioni in esame.

Comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi black list

Art. 21

È confermato che la comunicazione "black list" non ha più cadenza mensile o trimestrale ma diventa annuale. È confermata altresì la nuova soglia delle operazioni da comunicare che passa da € 500,00 ad € 10.000,00.

Il Decreto ha specificato che il limite di 10.000,00 va considerato quale importo complessivo annuo.

Le nuove regole sono applicabili alle operazioni "poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

Elenchi Intrastat servizi

Art. 23

Sono confermate le semplificazioni riguardanti i modd. Intra relativi ai servizi, diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.

L'Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 provvederà a ridurre il contenuto dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:

- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;
- lo Stato di pagamento.

Sanzioni modd. Intra dati statistici

Art. 25

E' confermato che le sanzioni in caso di omessa e/o inesatta indicazione dei dati statistici nei modelli Intrastat, si applicano soltanto alle imprese incluse nel programma statistico nazionale che soddisfano gli specifici requisiti previsti annualmente con apposito DPR.

Per il 2014, in base a quanto previsto dal DPR 19.07.2013, i soggetti sanzionabili sono quelli con volumi di scambi mensili pari o superiori ad Euro 750.000,00.

Vies

Art. 22

È confermata la modifica dell'art. 35, DPR n. 633/72 in base alla quale **il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intra UE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere che trascorrono 30 giorni dall'attivazione**

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la cancellazione dal VIES dei soggetti che non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi. Il provvedimento di esclusione non sarà automatico ma verrà preceduto da una comunicazione.

Solidarietà fiscale negli appalti

Art. 28 commi 1 e 2

Secondo quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 223/2006 l'appaltatore ed il subappaltatore sono legati da responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta. Il committente, invece, è sanzionato qualora provveda ad effettuare i pagamenti senza aver verificato la regolarità fiscale dei soggetti che hanno partecipato all'appalto.

Il comma 1 dell'art. 28 in esame dispone la soppressione della norma citata relativa alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto. È altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore/datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

Viene introdotta una specificazione secondo cui il committente che si sostituisce al pagamento dei lavoratori di appaltatori e subappaltatori assume la funzione di sostituto d'imposta (anche in riferimento alle ritenute).

Cancellazione delle società

Art. 28 comma 4

Come previsto dall'art. 2495, comma 1, C.c., *"approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese"*. Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l'estinzione della società ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha effetto trascorsi **5 anni** dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Responsabilità dei liquidatori e dei soci di soggetti Ires

Art. 28 commi 5 e 7

In caso **di mancato pagamento, con le attività della liquidazione, delle imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori**, grava sul liquidatore provare di "aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari", al fine di sottrarsi alla responsabilità connessa al mancato pagamento.

Inoltre, **il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione** nei 2 periodi d'imposta precedenti la liquidazione ovvero durante la stessa, che rappresenta il limite entro il quale i soci / associati sono considerati responsabili delle imposte dovute dalla società, si presume **equivalente in misura proporzionale**, salvo prova contraria, **alla quota di capitale** detenuta dal socio / associato.

Le disposizioni sopra accennate si applicano oltre che alle imposte sui redditi, anche a tutti i tributi e ulteriori somme iscrivibili a ruolo.

Società di comodo per perdita sistematica

Art. 18

Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l'applicazione della disciplina della perdita sistemica viene ampliato da tre a cinque anni.

Viene previsto che tali disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, potranno essere applicate per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 01.01.2014 - 31.12.2014.

Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:

- risultati in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti;
- nei 5 periodi d'imposta precedenti:
 - risultati in perdita per 4 periodi d'imposta;
 - per il restante periodo d'imposta dichiarati un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, Legge n. 724/94.

Le suddette disposizioni si applicano a partire "dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Addizionali comunali e regionali all'IRPEF

Art. 8

In merito all'addizionale comunale IRPEF, per la quantificazione dell'acconto, viene eliminata la previgente rilevanza di quanto deliberato dal Comune entro il 20.12 dell'anno precedente. Di conseguenza devono essere considerate le aliquote e le soglie d'esenzione nella misura prevista nell'anno precedente.

Viene inoltre previsto che i Comuni, contemporaneamente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale IRPEF *"sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale [...] i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"*.

Al fine di definire il domicilio fiscale del contribuente per il versamento dell'addizionale regionale, va fatto ora riferimento all'1.1 (in luogo dell'attuale 31.12).

Comunicazione delle opzioni

Art. 16

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è confermato che l'applicazione dei seguenti regimi:

- trasparenza fiscale, ex art. 115, comma 4, TUIR;
- consolidato fiscale, ex art. 119, comma 1, lett. d), TUIR;
- tonnage tax ex art. 155, comma 1, TUIR;
- determinazione della base imponibile IRAP con il "metodo fiscale" ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97;

non richiede più la manifestazione preventiva dell'opzione.

La stessa sarà comunicata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi / IRAP nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

La disposizione in esame si applica "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014".

Ritenute d'acconto degli agenti

Art. 27

È confermato che la comunicazione in base alla quale gli agenti / rappresentanti dichiarano ai committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di beneficiare della base imponibile ridotta (20%) per calcolare la ritenuta alla fonte, è ora "permanente".

Di conseguenza essa non dovrà essere effettuata ogni anno, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta è sanzionata da € 258,00 a € 2.056,00. A tal fine con un apposito DM saranno determinati i criteri, i termini e le modalità (inclusa la possibilità di invio tramite PEC) per la suddetta comunicazione.

Definizione di abitazione di lusso ai fini IVA e registro

Art. 33

È confermato l'allineamento della nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza l'aliquota ridotta IVA del 4% trova applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali **diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.**

Attestato Prestazione Energetica (APE)

Art. 34

Con la modifica dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005 è confermato che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, la mancata dichiarazione / allegazione dell'APE, sanzionabile da € 3.000,00 a € 18.000,00 (da € 1.000,00 a € 4.000,00 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari) ridotta alla metà per le locazioni di durata non superiore a 3 anni, non esenta comunque dall'obbligo di presentare al MISE la dichiarazione / copia dell'attestato entro 45 giorni.

Nell'iter di approvazione definitiva del Decreto, è stata rivista la disciplina in merito alla cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e il MISE per la rilevazione delle violazioni in materia di APE. Quanto individuato dall'Agenzia delle Entrate sarà trasmesso al MISE ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione.

Dichiarazione di Successione

Art. 11

Viene confermato che **non è necessario presentare la dichiarazione di successione** qualora l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un **valore non superiore a € 100.000,00** (in luogo dei precedenti € 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.

È inoltre previsto il venir meno dell'obbligo di:

- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare copie non autenticate, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali;
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l'imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall'Ufficio.

Rimborsi IVA

Art. 13

Tra le principali semplificazioni in materia di rimborso del credito IVA, sono confermate le seguenti novità:

- i rimborsi di importo non superiore a € 15.000,00 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00, richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00, richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati previa prestazione di garanzia ovvero senza la stessa presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:
 - rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
 - il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
 - l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende;
 - nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
 - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In particolare, sono considerati soggetti "a rischio" coloro che:

- esercitano l'attività da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012);
- sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000,00 ma non superano € 1.500.000,00;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;
- presentano la dichiarazione / istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

Con specifici DM saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. Ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Rimborso crediti d'imposta e interessi in conto fiscale

Art. 14

È confermato che l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:

- 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio.

È altresì confermato che, in caso di rimborso in conto fiscale, l'Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.

La disposizione in esame è applicabile ai rimborsi erogati a partire dall'1.1.2015.

IVA nelle ristrutturazioni dei debiti o nei piani di rientro

Art. 31

È confermato, con la modifica dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, che anche in caso di stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ovvero di un piano attestato di risanamento, il creditore può recuperare l'IVA tramite l'emissione di una nota di credito.

L'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge fallimentare e il perfezionamento di un piano attestato di risanamento ex art. 67 della legge fallimentare vengono equiparati alle procedure concorsuali vere e proprie (fallimento, concordato preventivo, etc..) permettendo ai creditori l'emissione delle note di variazione anche oltre il limite temporale di un anno.

Operazioni straordinarie per le società di persone

Art. 17

Con la modifica dell'art. 1, comma 1, DPR n. 322/98 viene esteso anche alle società di persone con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l'anno precedente (c.d. "vecchi modelli"). È altresì confermato che, relativamente al versamento del saldo IRAP, nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, il termine, stabilito dall'art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001, è ora individuato nel giorno "16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione" (in luogo del 16.6 dell'anno in cui è presentata la dichiarazione).

Comunicazione dei lavori a cavallo d'anno per la detrazione del 55 % - 65 %

Art. 12

Con l'abrogazione dell'art. 29, comma 6, DL n. 185/2008, è confermata l'eliminazione della presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati